



COMUNE DI RIVAROSSA
(Provincia di Torino)

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19/02/2009

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo del Regolamento	p. 5
Art. 2 Ambito di applicazione	p. 5
Art. 3 Incaricati della Vigilanza	p. 5
Art. 4 Ordinanze	p. 5

TITOLO II NORME PARTICOLARI

Capo I Disciplina di pascolo, caccia e pesca

Art. 5 Regolamentazione del pascolo	p. 5
Art. 6 Casi di obbligo di chiusura dei pascoli	p. 6
Art. 7 Pascolo notturno	p. 6
Art. 8 Custodia degli animali pascolanti	p. 6
Art. 9 Transito del bestiame	p. 6
Art. 10 Comunicazione dei pastori	p. 7
Art. 11 Trattamento degli animali	p. 7
Art. 12 Agevolazione del pascolo abusivo da parte dei proprietari dei fondi	p. 7
Art. 13 Esercizio di caccia e pesca	p. 7

Capo II Spigolatura e atti consimili

Art. 14 Furti campestri	p. 8
Art. 15 Divieto di spigolatura	p. 8
Art. 16 Frutti di piante sul confine	p. 8

Capo III Strade – tutela del suolo

Art. 17 Divieto di discarica	p. 8
Art. 18 Tutela delle strade	p. 8
Art. 19 Depositi	p. 9
Art. 20 Manutenzione di strade interpoderali	p. 9
Art. 21 Circolazione dei mezzi sulle strade	p. 9

Art. 22 Irrigazione	p. 10
Art. 23 Pulizia e spurgo di fossi e canali	p. 10

Capo IV

Case, stalla, concimaie – Gestione dei liquami zootecnici

Art. 24 Costruzioni rurali	p. 11
Art. 25 Canali di gronda	p. 11
Art. 26 Definizione di liquami zootecnici	p. 11
Art. 27 Fosse liquami	p. 11
Art. 28 Concimaie	p. 11
Art. 29 Spandimento dei liquami	p. 12

Capo V

Colture agrarie - Boschi

Art. 30 Distanze per nuovi impianti di alberi	p. 12
Art. 31 Pulizia delle aree private e terreni non edificati	p. 13
Art. 32 Trasporti di legname	p. 13
Art. 33 Potatura delle siepi	p. 14
Art. 34 Modalità di gestione e tutela del bosco	p. 14
Art. 35 Flora spontanea e prodotti del sottobosco	p. 14
Art. 36 Cotica erbosa superficiale	p. 14
Art. 37 Accensione di fuochi nelle campagne	p. 14
Art. 38 Apicoltura	p. 14
Art. 39 Tutela di alcune specie della fauna minore	p. 15
Art. 40 Nidi di uccelli	p. 15
Art. 41 Allevamento dei bachi da seta	p. 15
Art. 42 Uso di apparecchi sonori	p. 15

Capo VI

Malattie delle piante e del bestiame

Art. 43 Difesa contro le malattie delle piante	p. 15
Art. 44 Esche avvelenate	p. 15
Art. 45 Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti agricoli	p. 16
Art. 46 Granoturco	p. 16
Art. 47 Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali	p. 16
Art. 48 Seppellimento di animali morti	p. 16
Art. 49 Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico	p. 16
Art. 50 Trasporto di animali	p. 17
Art. 51 Maltrattamento di animali	p. 17

Capo VII

Vendita dei prodotti agricoli

Art. 52 Autorizzazioni	p. 17
Art. 53 Vendita del latte	p. 18

Capo VIII

Disciplina sanzionatoria

Art. 54 Accertamento delle violazioni	p. 18
Art. 55 Atti di accertamento	p. 18
Art. 56 Ricorso – Rapporto – Ordinanza ingiunzione	p. 19
Art. 57 Ottemperanza	p. 19

Tabella A – Sistema Sanzionatorio	p. 20
--	-------

Capo IX

Norme transitorie e finali

Art. 58 Entrata in vigore	p. 24
---------------------------	-------

COMUNE di RIVAROSSA

Provincia di Torino

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, sul territorio di Rivarossa:
 - La regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione nonché delle disposizioni emanate dagli Enti al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali nell'interesse dell'attività agraria;
 - Il rispetto dell'ambiente naturale nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii e altre opere di drenaggio a difesa del territorio;
 - Il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di suo pubblico.
2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce quello precedentemente approvato.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento torva applicazione su tutto comunale
2. Le sue disposizioni devono essere osservate da tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale, in correlazione ai disposti delle Leggi, dei Regolamenti statali e regionali, nonché degli altri Regolamenti comunali in vigore.

Art. 3 Incaricati della Vigilanza

Al servizio di polizia rurale sovrintende il Sindaco o l'Assessore delegato: il Servizio stesso è svolto dagli agenti di Polizia municipale del Comune di Rivarossa e/o da quelli di qualsiasi altro Comune limitrofo che stipuli convezioni finalizzate allo svolgimento associato del medesimo servizio.

Art. 4 Ordinanze

Fermo restando il potere in capo al Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 50 Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, gli agenti di Polizia Municipale e/o i soggetti incaricati e/o convenzionati con il Comune possono impartire in casi di necessità e di urgenza ordini vincolanti pur se espressi in forma verbale.

TITOLO II NORME PARTICOLARI

Capo I Disciplina di pascolo, caccia e pesca

Art. 5 Regolamentazione del pascolo

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché

le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Piemonte; devono, inoltre, osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

2. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie sui terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.

3. Il pascolo su terreni privati senza il consenso espresso del proprietario del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

4. A meno che il proprietario del fondo, od un suo delegato o rappresentante, sia presente, il concessionario dei pascoli deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli agenti.

5. E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi specie lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade; sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame, sui ripari, sugli argini, sul greto dei fiumi e le loro dipendenze nonché sulle sponde, scarpate e banchine dei canali e loro accessori.

6. E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi specie nei boschi di nuova piantagione od appena tagliati.

7. Si dà atto che, nel territorio Comunale, non esistono "comunioni generali dei pascoli sui beni privati".

Art. 6 Casi di obbligo di chiusura dei pascoli

Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti ai pascoli animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro, steccato, recinto, o fitta siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

Art. 7 Pascolo notturno

Il pascolo notturno dalle ore 20.00 alle ore 6.00 è permesso solo nei fondi chiusi da recinti idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture e/o alle cose altrui.

Art. 8 Custodia degli animali pascolanti

1. Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

2. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

3. E' vietato affidare la custodia del bestiame, la guida di veicoli a trazione animale, la conduzione di animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie, a persone che non abbiano compiuto gli anni quattordici di età, in conformità alle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Art. 9 Transito del bestiame

1. Coloro che, estranei al Comune, debbono traversare il territorio con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali e brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

2. Per ogni due animali da tiro, da soma e da sella occorre un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio o

pericolo per la circolazione.

3. Ogni animale indomito o pericoloso deve avere almeno un conducente.

4. Gli animali possono essere legati a tergo dei veicoli a trazione animale.

5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi moltitudine di bestie, quando circolano su strada, debbono essere condotti da un numero sufficiente di guardiani e regolati in modo che resti libera sulla sinistra almeno metà della carreggiata. Inoltre, se necessario, debbono essere frazionati e separati da intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.

6. Essi non possono sostare sulle strade, e di notte, debbono essere preceduti da un guardiano munito di fanale che proietta anteriormente luce bianca e seguiti da un altro guardiano munito di fanale che proietta posteriormente luce rossa, in conformità alle norme sulla disciplina della circolazione stradale e dell'art. 672 del codice penale.

7. Chiunque transiti nel territorio comunale con bestiame, non potrà soffermarsi per le strade e sulle piazze né deviare dalle medesime, salvo nelle località autorizzate per la sosta del bestiame.

Art. 10 Comunicazione dei pastori

I pastori, i caprai ed i margari transumanti devono: entro due giorni, prima del loro arrivo, comunicare ai competenti uffici comunali il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo con il relativo permesso scritto concesso dal proprietario del fondo ed il personale che hanno alle loro dipendenze. Contestualmente sono obbligati a presentare presso gli uffici comunali i documenti che attestano la sanità della mandria. Qualsiasi trasferimento deve essere comunicato entro le ventiquattro ore sempre al predetto ufficio. Inoltre sono tenuti ad osservare le norme igienico veterinarie per il benessere degli animali.

Art. 11 Trattamento degli animali.

1. E' vietato crudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

2. Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa a penzolini o comunque in posizione da farli soffrire.

3. E' vietato custodire animali in luoghi malsani ed alimentarli insufficientemente.

4. I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendano pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno segnalati all'autorità di P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 12 Responsabilità attinente al pascolo abusivo.

I proprietari dei fondi possono essere chiamati a rispondere solidalmente con i trasgressori dei danni arrecati a terzi derivanti dal pascolo.

Art. 13 Esercizio di caccia e pesca

1. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e da regolamenti specifici.

2. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

3. Per la caccia valgono, oltre alle norme emanate con leggi e con regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale, dall'Ambito Territoriale di Caccia e dall'Ente Parco.

Capo II Spigolatura e atti consimili

Art. 14 Furti campestri

Gli agenti di Polizia Municipale e/o i soggetti incaricati e/o convenzionati con il Comune, quando sorprendano, in campagna, persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, cereale ed altri prodotti della terra, le quali non siano in grado di giustificarne la provenienza, daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice di Procedura Penale dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria.

Art. 15 Divieto di spigolatura

1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, nonché compiere altri atti simili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto.

2. Salvo che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta dagli agenti.

Art. 16 Frutti di piante sul confine

1. I frutti delle piante, ancorchè situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

2. I frutti delle piante, caduti spontaneamente sul terreno altrui o su aree pubbliche, appartengono rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

Capo III Strade – tutela del suolo

Art. 17 Divieto di discarica

I terreni non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizia, di materiale di rifiuto di origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residuo industriale.

Art. 18 Tutela delle strade

1. E' vietato apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere connesse alle strade comunali. E' vietato, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal Regolamento vigente sull'occupazione temporanea di suolo pubblico.

2. E' vietato danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa

prevista dal regolamento, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino stato delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Detto obbligo verrà imposto dal Funzionario responsabile con ordinanza con la quale saranno stabilite le modalità ed i tempi d'intervento. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino stato nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune, che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.

3. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza. In questo contesto è vietata su tutte le strade comunali la sosta di veicoli carichi che possano impedire o rendere difficoltoso il transito ad altri.

4. I frontisti delle strade pubbliche e private per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzania per manovrare l'aratro in modo da non arrecare danno alle strade, ai canali o ai fossi.

5. Ove esisteva un fosso e successive arature e fresature lo avessero riempito, è fatto obbligo al proprietario e/o al conduttore di ripristinare lo status precedente.

6. In ogni caso le pratiche dell'aratura e della fresatura dei fondi non dovranno restringere la larghezza delle strade; nel caso in cui ciò avvenisse il conduttore si dovrà far carico del ripristino della strada riportandola alle misure originarie.

7. I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi, altre piante, le colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli, ecc.) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare.

8. E' fatto altresì obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede e/o la strada, o la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro provenienti da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli ovvero compromettano la leggibilità dei segnali o creino pericoli per la circolazione.

Art. 19 Depositi

E' vietato realizzare, senza l'autorizzazione del Comune, sulle strade comunali opere e depositi anche temporanei.

Art. 20 Manutenzione di strade interpoderali

Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.

Art. 21 Circolazione dei mezzi sulle strade

1. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali o in altri luoghi pubblici lasci cadere al suolo qualsiasi materiale in modo da imbrattare o ingombrare è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, allo sgombero ed alla pulizia dell'area interessata, salvo le sanzioni del codice della strada.

2. Il transito dei mezzi meccanici è consentito su tutte le strade vicinali, interpoderali e mulattiere esclusivamente per motivi attinenti le attività agricole e silvo-pastorali, per l'esecuzione di opere pubbliche e di bonifica ovvero di miglioramento fondiario; è fatto in ogni caso salvo il passaggio dei mezzi di soccorso.

Art. 22 Irrigazione

1. L'irrigazione, in prossimità o lungo le strade provinciali o comunali, deve essere effettuata nel rispetto delle norme del codice della strada.
2. Gli aventi diritto sui terreni adiacenti a strade sui quali si effettua irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata; inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada anche solo occasionalmente la sede stradale.
3. L'attivazione di impianti irrigui in prossimità della sede stradale deve essere indicata con apposita segnaletica.

Art. 23 Pulizia e spurgo di fossi e canali

1. Per i fossi situati lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi di utilità pubblica, il Comune provvede ad effettuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque e se necessario anche l'esecuzione dei lavori di escavo, deposito e spianamento del materiale di risulta. Per fossi di pubblica utilità di intendono i fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.
2. Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiali delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo: a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi; b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque; c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e frondi da fossi e canali; d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originarie dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate; e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative al libero deflusso delle acque; f) a pulire gli imbocchi intubati.
3. I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma precedente.
4. I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti gli interventi di manutenzione necessari ed, in caso di inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere allo loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.
5. I fossi delle strade private ed interpoderali non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte.
6. All'occorrenza detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque - irrigue, piovane e sorgive - che in essi si riversano.
7. In caso di accertata trascuratezza o inadempienza dei proprietari o di chi per essi, il Comune provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti.
8. Solo con l'autorizzazione del distretto o del consorzio irriguo competente per il territorio sarà possibile modificare, anche solo parzialmente, le condizioni originarie dei corsi d'acqua adibiti ad irrigazione.

Capo IV

Case, stalle, concimaie - Gestione dei liquami zootecnici

Art. 24 Costruzioni rurali

1. Le costruzioni rurali adibite ad abitazione, le stalle ed i ricoveri per animali sono soggette a tutte le norme tecniche e/o di attuazione del regolamento edilizio comunale relative ai fabbricati.
2. Le stalle e gli altri ricoveri di animali non devono comunicare con i locali di civile abitazione e devono esserne separati con strutture tali da assicurare una buona impermeabilità alle esalazioni ed alle infiltrazioni.

Art. 25 Canali di gronda

Ogni costruzione situata lungo le strade e per i lati ad esse prospicienti deve essere munita di gronda, anche in senso verticale, e l'acqua piovana deve essere incanalata in modo da evitare qualsiasi danno alle stesse strade.

Art. 26 Definizione di liquami zootecnici

Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdita di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.

Art. 27 Fosse liquami

1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici debbono essere collocati in siti che distino almeno 25 metri dalle abitazioni ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile.
2. Al fine di preservare, le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici debbono essere costituiti da bacini impermeabili con perfetta tenuta che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali solidi o liquidi.
3. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.

Art. 28 Concimaie

1. Tutti i ricoveri per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento palabili devono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili e debbono essere costruiti nel rispetto delle normative vigenti.

2. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo sui tre lati del perimetro ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato; le stesse concimaie devono essere utilizzate con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali solidi o liquidi.

3. Le concimaie devono essere situate a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni e 50 metri dai pozzi o cisterne dell'acqua potabile. Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, gli enti competenti possono consentire che la concimaia venga situata a distanza minore, previa valutazione dei rischi di inquinamento.

Art. 29 Spandimento dei liquami

1. Possono essere ammessi allo spandimento, su terreno ad uso agricolo, esclusivamente a fini di fertilizzazione del terreno i liquami derivanti da attività agricole e ad esse assimilate, come da normativa statale e regionale di riferimento.

2. Lo spandimento di liquami è vietato:

a) sul suolo non adibito ad uso agricolo;

b) nelle aree di cava;

c) a distanza inferiore di 50 metri dalle case, nel caso in cui si utilizzino sistemi di dispersione aerea a pressione; a distanza inferiore di 10 metri, nel caso in cui si utilizzino sistemi di dispersione localizzati o faccia seguito l'immediato interrimento;

d) nelle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica ad uso potabile per una distanza non inferiore a metri 200;

e) nelle aree ove le falde idriche interessano lo strato superficiale del suolo e comunque ove la quota della superficie libera della falda idrica disti meno di 1,50 metri dal piano di campagna;

f) nelle superfici golenali, nelle aree calanchive, nelle aree costituenti casse di espansione fluviale;

g) nelle aree franose o con pendenze superiori al 15%;

h) nella rete fognaria e nei corsi d'acqua.

Capo V

Colture agrarie - Boschi

Art. 30 Distanze per nuovi impianti di alberi

1. Per la piantagione di alberi ad alto fusto dovranno osservarsi le seguenti norme:

a. per piantamenti a filare unico da porsi lungo le strade interpoderali, gli argini dei fiumi e torrenti, delle ripe dei canali, bealere o rogge, deve osservarsi una distanza di metri 5 (cinque) dal confine della sede stradale, fiumi o torrenti, canali, bealere o rogge, salvo l'obbligo di osservare maggiori distanze del piantamento, che fossero imposte da leggi e regolamenti emanati o emanandi dalle Autorità superiori;

b. per i piantamenti a filare unico o pioppeti siti vicino a terreni coltivati (prati, campi, ecc..) deve osservarsi una distanza di metri 15 (quindici) dal confine del fondo

limitrofo;

- c. per far fronte ai pioppeti in atto, il frontista può provvedere ad effettuare il piantamento a distanza uguale, rimanendo ben inteso che dovrà provvedere, nello stesso anno in cui il vicino provvederà all'abbattimento di quella parte di esso che risultasse non conforme alle prescrizioni di cui ai precedenti punti a) e b);
- d. per gli alberi di basso fusto si dovrà osservare la distanza di metri 3 (tre) dai confini;
- e. per l'acacia si deve osservare la distanza di metri 5 (cinque) dai confini;
- f. per le coltivazioni di alberi di alto fusto o pioppeti deve osservarsi la distanza minima di mt. 25 (venticinque) dai fabbricati. E' fatta salva la deroga all'osservanza della predetta distanza qualora il fabbricato sia di proprietà di colui che effettua la coltivazione;
- g. gli alberi ad alto fusto non potranno essere piantati a distanza inferiore ai 15 (quindici metri) dalle strade pubbliche; è tuttavia facoltà degli enti proprietari delle strade far eseguire lateralmente alle medesime il piantamento di alberi ornamentali a distanze inferiori alla predetta distanza; a tal riguardo per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune;
- h. i pioppi piantati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere abbattuti una volta considerati maturi e cioè se, misurati all'altezza di cm 130 da terra, risulteranno di circonferenza superiore a cm 200, nel caso in cui siano situati ad una distanza inferiore a 20 metri dal confine;
- i. i pioppi piantati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere abbattuti una volta considerati maturi e cioè se, misurati all'altezza di cm. 130 da terra, risulteranno di circonferenza superiore a cm. 130;
- j. i conduttori di fondi confinanti è data facoltà di stabilire di comune accordo distanze dei piantamenti diverse da quelle previste dalle precedenti lettere, fatte comunque salve le distanze stabilite dalle presenti norme rispetto alle strade pubbliche nonché rispetto ai corsi di acqua.

Art. 31 Pulizia delle aree private e terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

2. I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. E' fatto obbligo di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc., provvedendo all'esecuzione dello sfalcio dell'erba entro il limite di 50 metri dalle case.

3. In caso di inadempienza, il Sindaco con ordinanza intima la pulizia delle aree o dei fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza il Sindaco provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari od ai conduttori.

Art. 32 Trasporti di legname

E' vietato condurre a strascico sulle strade legname di qualunque sorta e dimensione in modo da compromettere il buon stato della sede stradale e danneggiare i manufatti in qualunque modo.

Art. 33 Potatura delle siepi

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolari le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi all'altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva.

Art. 34 Modalità di gestione e tutela del bosco

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica; l'utilizzo dei boschi inoltre deve avvenire nel rispetto degli usi e consuetudini in detta materia.
2. E' fatto divieto di asportare legna anche se abbandonata salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia e degli usi.

Art. 35 Flora spontanea e prodotti del sottobosco

Per quanto riguarda la flora spontanea e la raccolta dei prodotti del sottobosco si fa riferimento alle norme vigenti.

Art. 36 Cotica erbosa superficiale

1. La cotica erbosa e lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati.
2. Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali e di miglioramento fondiario e nel caso di opere edificatorie o di urbanizzazione locali.
3. La disciplina di cui al presente articolo non si applica sui terreni destinati a vivai.

Art. 37 Accensione di fuochi

1. In tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuti.
2. E' permessa l'accensione di fuochi per lo smaltimento delle sterpaglie, dei residui della potatura, dei residui della manutenzione e taglio delle siepi, dei residui colturali a distanza tale che non possa creare pericolo per case, stalle, fienili, pagliai e strade, avendo cura che il materiale sia convenientemente essiccato in modo da evitare eccessivo fumo.
3. I fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti.

Art. 38 Apicoltura

L'esercizio dell'apicoltura dovrà effettuarsi nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento a quella regionale.

Art. 39 Tutela di alcune specie della fauna minore

Per la fauna minore (formica rufa, anfibi, molluschi, gamberi) si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 40 Nidi di uccelli

E' vietata la distruzione di nidi e delle nidiate degli uccelli. E' parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Art. 41 Allevamento dei bachi da seta

Chiunque intende allevare bachi da seta deve preavvisare il Comune, denunciando la relativa partita. I bachicultori, tenute presenti le norme vigenti, hanno l'obbligo di denunciare all'Ente Nazionale Serico il calcino dei bachi da seta.

Art. 42 Uso di apparecchi sonori

1. E' vietato l'uso molesto di radio, megafoni, amplificatori e di qualunque altro apparecchio o strumento atto a produrre suoni molesti, al di fuori dei centri abitati e delle strade carrozzabili e delle immediate adiacenze, fatto salvo l'utilizzo di strumenti volti alla protezione delle colture dagli animali selvatici.

Capo VI

Malattie delle piante e del bestiame

Art. 43 Difesa contro le malattie delle piante

1. Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue: a) nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, di insetti o di altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con il settore fitosanitario della Regione Piemonte, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere rigorosamente osservate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alle normative vigenti; b) è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coltivatori ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità comunale ed al settore fitosanitario della Regione Piemonte, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolose e di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che vengano all'uopo indicati. Per i boschi affetti da malattie, valgono altresì le norme in materia emanate a livello nazionale e regionale. Allo scopo di preservare i boschi e le colture dall'invasione di insetti e crittogame, l'Autorità comunale può ordinare il taglio delle piante e le estrazioni delle ceppaie morte, sentito il parere degli enti incaricati in detta materia.

2. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parte di esse esposte all'infestazione senza certificato di immunità rilasciato dal settore fitosanitario della Regione Piemonte.

Art. 44 Esche avvelenate

1. E' vietato spargere esche avvelenate sul territorio ed impiegare sostanze venefiche senza specifica autorizzazione dell'autorità sanitaria e veterinaria competente per territorio.

2. E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate, a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze in esse contenute possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tale sostanze apposita segnaletica recante il pericolo.

Art. 45 Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti agricoli

1. E' vietato effettuare trattamenti con fitofarmaci insetticidi, acaricidi, diserbanti ed anticrittogamici alle colture, sia legnose che erbacee (fatta esclusione per i cereali), durante il periodo della fioritura, al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti impollinatori.

2. Per l'uso di anticrittogamici, insetticidi, diserbanti o di altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli si fa riferimento alla normativa vigente ed è obbligatorio essere in possesso del tesserino di autorizzazione all'acquisto ed all'impiego rilasciato dal servizio agricoltura della Provincia di Torino dopo apposito esame.

3. E' severamente proibito scaricare gli eventuali residui di prodotti nonché le acque di lavaggio delle botti usate per i trattamenti in canali, fossi, risorgive od altri analoghi luoghi poiché i prodotti succitati possono arrecare danno all'ambiente.

Art. 46 Granoturco

Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco, i tutoli e i residui colturali del granoturco, ove non siano stati raccolti o utilizzati, dovranno essere distrutti entro il 31 del mese di marzo.

Art. 47 Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale ed all'A.S.L. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali o sospetta di esserlo.

2. I proprietari ed i possessori di animali, colpiti da malattie infettive o diffuse o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

a) isolare gli animali ammalati e quelli morti evitando specialmente il contatto con gli animali sani ed in ogni caso il contatto con gli abbeveratoi e con i corsi d'acqua.

b) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale che possa costituire veicolo di contagio prima che vengano date le disposizioni da parte del servizio veterinario dell'A.S.L. competente.

3. I proprietari ed i conduttori di animali infetti o sospetti di esserlo devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità sanitaria.

Art. 48 Seppellimento di animali morti

1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni vigenti, esclusivamente con ordinanza del Sindaco, su conforme parere del servizio veterinario e dell'A.S.L. competente.

2. Gli animali domestici possono essere sepolti sui terreni privati, sempre che non siano affetti da malattie infettive.

Art. 49 Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. I cani potenzialmente pericolosi condotti per le vie ed in ogni altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di idonea museruola e contestualmente tenuti al guinzaglio e condotti da persone adulte in grado di assicurarne il controllo fisico. Gli altri cani condotti per le vie ed in ogni altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di guinzaglio e

condotti da persone in grado di assicurarne il controllo fisico.

2. I cani condotti nei locali pubblici, aperti al pubblico e sui pubblici mezzi di trasporto debbono essere muniti di museruola e guinzaglio.

3. Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola: i cani da guardia soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e della caccia; i cani delle forze armate, delle forze di polizia, della protezione civile, dei vigili del fuoco e quelli dei non vedenti, quando vengano utilizzati per servizio.

4. E' vietato ai possessori di cani di far lordare i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole e luoghi simili con gli escrementi degli animali stessi. Qualora il cane accompagnato dal proprietario o detentore dovesse lordare con propri escrementi i suddetti luoghi, il proprietario o detentore è tenuto a rimuoverli e ad effettuare un'adeguata pulizia.

5. I cani randagi nel territorio comunale non identificabili devono essere catturati e custoditi a norma di legge.

6. I possessori dei cani di cui al precedente comma sono comunque tenuti a rimborsare le spese sostenute per la loro cattura, nutrizione e custodia.

Art. 50 Trasporto di animali

1. Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati ed ampi per non arrecare danno od inutile sofferenza.

2. La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme alle normative vigenti.

Art. 51 Maltrattamento di animali

Gli agenti di Polizia Municipale e/o i soggetti incaricati e/o convenzionati con il Comune che vengano a conoscenza di maltrattamenti di animali, provvedono a denunciare le persone responsabili all'autorità giudiziaria, che provvederà agli accertamenti di competenza ed all'irrogazione delle sanzioni di legge.

Capo VII

Vendita dei prodotti agricoli

Art. 52 Autorizzazioni

1. I produttori agricoli che intendono vendere al minuto prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o allevamento, sono tenuti a trasmettere all'ufficio commercio del Comune, dichiarazione di inizio attività di vendita prodotti ricavati in misura prevalente per coltura o allevamento dalla propria azienda ai sensi delle normative vigenti in materia.

2. Qualora la vendita venga esercitata sul campo o comunque su sedimi privati in fregio alle strade pubbliche, il posizionamento dei prodotti ed eventuali attrezzature di supporto all'attività di vendita non può costituire ingombro al sedime stradale e sue pertinenze, salva autorizzazione specifica; inoltre le condizioni di accesso al luogo non devono comportare intralcio o pericolo all'ordinaria circolazione stradale.

3. Nell'attività di vendita devono comunque essere garantiti i livelli minimi di legge quanto a condizioni igienico-sanitarie.

Art. 53 Vendita del latte

La produzione e la vendita del latte per l'alimentazione umana devono avvenire nell'osservanza delle normative vigenti.

Capo VIII

Disciplina sanzionatoria

Art. 54 Accertamento delle violazioni

1. All'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento possono procedere, senza limitazioni, gli appartenenti ad organi di polizia ed, in particolare, al Corpo di Polizia Municipale.
2. E' altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni alle guardie venatorie ed ecologiche volontarie facenti parte di organismi regolarmente riconosciuti.
3. Tale facoltà spetta, altresì, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi.

Art. 55 Atti di accertamento

1. L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata a termini dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.
2. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente, con redazione di regolare verbale.
3. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori ed eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della citata legge 689/81. Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.
4. In caso di accertamento della violazione da parte degli organi di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di constatata violazione, il Comando di Polizia Municipale provvederà alla redazione degli atti consequenziali ed alla successiva notificazione agli interessati.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite.
6. Ove il responsabile della commessa violazione sia minore, è possibile richiedere la trasformazione della sanzione pecuniaria in attività utili alla comunità ed al soggetto, dietro presentazione di formale richiesta ai sensi dell'art. 19 bis del vigente Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative.
7. Qualora invece il responsabile sia un incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
8. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 56 Ricorso – Rapporto – Ordinanza ingiunzione

1. Avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso al Sindaco e richiesta d'ordine all'Autorità competente di audizione, con atto esente da bollo, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.

2. Il Dirigente competente, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, dopo aver eventualmente sentito il ricorrente che ne abbia fatto richiesta, se non dispone l'archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 della legge stessa e in applicazione della tabella a) sistema sanzionatorio, pag. 20.

3. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.

4. Nel caso di mancato pagamento in via breve senza presentazione di ricorso, l'organo accertatore trasmette il rapporto ex art. 17 della Legge n. 689/81 al Dirigente competente per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.

5. Avverso l'ordinanza ingiunzione è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della Legge n. 689/81.

Art. 57 Ottemperanza

Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali, emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti comunali, devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento.

TABELLA A
SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo	Violazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta
4	Ordinanze, ordini e disposizioni di cui al comma 1	da € 100,00 a € 400,00	€ 200,00
5	Chiunque violi le disposizioni relative alla regolamentazione del pascolo, oltre ad essere tenuto al risarcimento di tutti i danni cagionati ai proprietari e/o conduttori dei fondi è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00
6	Casi di obbligo chiusura dei pascoli	da € 30,00 a € 200,00	€ 60,00
7	Chiunque violi le disposizioni relative al pascolo notturno, oltre ad essere tenuto al risarcimento di tutti i danni cagionati ai proprietari e/o conduttori dei fondi è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
8	Chiunque violi le disposizioni relative alla custodia degli animali pascolanti, oltre ad essere tenuto al risarcimento di tutti i danni cagionati ai proprietari e/o conduttori dei fondi è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
9	Chiunque violi le disposizioni relative alla custodia degli animali pascolanti, oltre ad essere tenuto alla pulizia delle strade imbrattate è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00
10	Chiunque violi le disposizioni relative alla mancata comunicazione dei pastori relative al fondo su cui hanno fissato la loro dimora e trasferimento, comprese le osservazioni sulle norme igienico veterinarie, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
11	Chiunque violi le disposizioni relative al trattamento degli animali è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 100,00 a € 500,00	€ 200,00
12	Chiunque violi le disposizioni relative all'agevolazione del pascolo abusivo da parte dei proprietari dei fondi è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 100,00 a € 500,00	€ 200,00
14	Chiunque violi le disposizioni relative a furti campestri è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 30,00 a € 200,00	€ 60,00
15	Chiunque violi le disposizioni relative a divieto spigolatura sui fondi, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 50,00 a € 200,00	€ 100,00

Articolo	Violazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta
16	Chiunque violi le disposizioni relative ai frutti di piante situate sul confine, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 30,00 a € 100,00	€ 60,00
17	Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di scarica, oltre alla bonifica dell'area inquinata, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 1.000,00 a € 3.000,00	€ 2.000,00
18	Chiunque violi le disposizioni relative alla tutela delle strade, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 100,00 a € 500,00	€ 200,00
19	Chiunque violi le disposizioni relative a depositi anche temporanei, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 100,00 a € 400,00	€ 200,00
21	Chiunque violi le disposizioni relative al rispetto della circolazione dei mezzi sulle strade, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 100,00 a € 400,00	€ 200,00
22	Chiunque violi le disposizioni relative al rispetto dell'irrigazione, in prossimità o lungo le strade provinciali o comunali, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 80,00 a € 250,00	€ 160,00
23	Chiunque violi le disposizioni relative al rispetto della pulizia e spurgo di fossi e canali, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 100,00 a € 500,00	€ 200,00
27	Chiunque violi le disposizioni relative al rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie relative alle fosse liquami, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 50,00 a € 200,00	€ 100,00
28	Chiunque violi le disposizioni relative al rispetto delle concimaie, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 50,00 a € 200,00	€ 100,00
29	Chiunque violi le disposizioni relative al rispetto spandimento dei liquami, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 50,00 a € 250,00	€ 100,00
30	Chiunque violi le disposizioni relative al rispetto delle distanze per nuovi impianti di alberi, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 50,00 a € 250,00	€ 100,00
31	Chiunque violi le disposizioni relative al rispetto della pulizia delle aree private e terreni non edificati, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 50,00 a € 200,00	€ 100,00
32	Chiunque violi le disposizioni relative al rispetto dei trasporti del legname, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 50,00 a € 150,00	€ 100,00
33	Chiunque violi le disposizioni relative al rispetto della potatura delle siepi, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 50,00 a € 150,00	€ 100,00

Articolo	Violazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta
34	Chiunque violi le disposizioni relative alle modalità di gestione e tutela del bosco, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 50,00 a € 250,00	€ 100,00
35	Chiunque violi le disposizioni relative al rispetto della flora spontanea e prodotti del sottobosco, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 50,00 a € 250,00	€ 100,00
36	Chiunque violi le disposizioni relative al rispetto della cotica erbosa superficiale, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 50,00 a € 250,00	€ 100,00
37	Chiunque violi le disposizioni relative all'accensione di fuochi nelle campagne, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 250,00 a € 1.000,00	€ 500,00
38	Chiunque violi le disposizioni relative all'esercizio dell'apicoltura, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 30,00 a € 180,00	€ 60,000
39	Chiunque violi le disposizioni relative alla tutela di alcune specie della fauna minore, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 50,00 a € 200,00	€ 100,00
40	E' vietata la distruzione di nidi e delle nidiate degli uccelli	da € 100,00 a € 500,00	€ 200,00
41	Chiunque violi le disposizioni relative all'allevamento dei bachi da seta, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 50,00 a € 150,00	€ 100,00
42	E' vietato l'uso di apparecchi sonori	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00
43	Chiunque violi le disposizioni relative alla difesa contro le malattie delle piante, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 100,00 a € 500,00	€ 200,00
44	Chiunque violi le disposizioni relative allo spargimento di esche avvelenate, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 100,00 a € 500,00	€ 200,00
45	Chiunque violi le disposizioni relative alle norme sulla protezione delle piante e dei prodotti agricoli, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 200,00 a € 500,00	€ 400,00
46	Chiunque violi le disposizioni relative alla mancata distruzione dei residui colturali del granoturco, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 30,00 a € 150,00	€ 60,00
47	Chiunque violi le disposizioni relative alla denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 100,00 a € 500,00	€ 200,00

Articolo	Violazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta
48	Chiunque violi le disposizioni relative alle modalità di seppellimento di animali morti, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 100,00 a € 500,00	€ 200,00
49	Chiunque violi le disposizioni relative alla circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 50,00 a € 250,00	€ 100,00
50	Chiunque violi le disposizioni relative al trasporto di animali, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 100,00 a € 500,00	€ 200,00
51	Chiunque violi le disposizioni relative al maltrattamento di animali, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00
52	Chiunque violi le disposizioni relative alle modalità delle autorizzazioni sulla vendita dei prodotti agricoli, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 100,00 a € 500,00	€ 200,00
53	Chiunque violi le disposizioni relative alle modalità di vendita del latte, è sottoposto ad una sanzione pecuniaria	da € 100,00 a € 500,00	€ 200,00

Capo IX

Norme transitorie e finali

Art. 58 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con la pubblicazione avvenuta in conseguenza della relativa delibera di approvazione del Consiglio Comunale.
2. L'Amministrazione comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione della Giunta comunale, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni ed oblazioni a carico dei trasgressori della presente normativa.
3. Con l'entrata in vigore delle stesse sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali in quanto contemplino le stesse materie nonché tutte le disposizioni con questo incompatibili.
4. Copia del presente regolamento sarà inviata alle associazioni di categoria rappresentative sul territorio di modo che le stesse possano divulgarlo ai loro iscritti e a coloro che ne faranno comunque richiesta.
5. Le specifiche norme e sanzioni che regolano il pascolo bovino, caprino e ovino saranno affisse su paline precedentemente predisposte e posizionate all'ingresso delle principali vie d'accesso al territorio comunale per far sì che ne possa venire a conoscenza anche chi, dedito alla pastorizia ed alla transumanza, provenga da altri comuni.

